Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 501 DEL 27/08/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: **Tirocini formativi per studenti: percorsi in alternanza scuola-lavoro. Approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in Padova.**
NOTE TRASPARENZA: **con il presente provvedimento si procede all'approvazione e sottoscrizione della convenzione per tirocini formativi di alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in Padova.**

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

PREMESSO che l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è un'esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio con periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l'opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa..

VISTO il D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77 che disciplina l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Il predetto articolo stabilisce altresì che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

VISTO che la Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all'integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi "tirocini curriculari";

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 - "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha precisato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione per una durata complessiva, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei;

CONSIDERATO che l'Alternanza Scuola Lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che :

- il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in Padova, con nota prot. n. 9736 del 4.6.2018 ha inviato una proposta di convenzione con la richiesta di poter attivare esperienze di alternanza scuola lavoro (stage formativo e di orientamento) presso l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS allo scopo di integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e di creare un'occasione privilegiata e preziosa per far conoscere agli studenti il funzionamento e le dinamiche interne di un ente sanitario, gli organi, le competenze e le specifiche professionalità presenti;

CONSIDERATO che :

- il Liceo Classico "Tito Livio" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa operante nel settore: BENACQUISTA ASSICURAZIONI – Via del Lido, 106 - 04100 Latina, con polizza n. 27288;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Si propone di approvare la stipula della convenzione con il Liceo Classico "Tito Livio" con sede a Padova, il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l'accesso dei tirocinanti alle strutture aziendali sarà subordinato alla verifica della disponibilità delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTO il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

VISTA la DGRV n. 876 del 4.6.2013;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di approvare e di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Liceo Classico "Tito Livio" con sede a Padova per l'attività di tirocinio nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso l'Istituto;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
4. di incaricare come ufficio competente la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____27/08/2018_____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

LICEO CLASSICO "TITO LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.it
E-mail: pdpc03000x@istruzione.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in *RIVIERA TITO LIVIO, 9, 35123 PADOVA (PD)*, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico *ROCCO BELLO* nato a *CASTELNUOVO DEL GARDA* il *20-01-1959*, con codice fiscale *BLLRCC59A20C225J*.

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - con sede legale in *VIA GATTAMELATA, 64* (*35100, PADOVA - PD*), codice fiscale/Partita IVA *04074560287* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *PATRIZIA SIMIONATO* nato a *CASTELFRANCO VENETO* il *20-02-1965*, codice fiscale *SMNPRZ65B60C111S*.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

-l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del **Liceo Classico "Tito Livio"**, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

   a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. I(l soggetto promotore, assicura lo stagista contro gli infortuni per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Via del Lido, 106 - 04100 LATINA, polizza n. 27288.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Data vedi segnatura

Protocollo vedi segnatura

LICEO CLASSICO "TITO LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.it
E-mail: pdpc03000x@istruzione.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it

Liceo Classico Tito Livio - Padova

rappresentato dal

Dirigente Scolastico Rocco Bello

firmato digitalmente

Ente Ospitante

rappresentato dal Legale Rappresentante

PATRIZIA SIMIONATO